



## FOGLIO INFORMATIVO

relativo ad operazioni (non rientranti nel credito ai consumatori) di

### ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Piazza Dante n. 21/22 20050- Lesmo

Tel.: 039/628411 – Fax: 039/6064609

info@bcclesmo.it / www.bcclesmo.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Monza n 703950

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 469790 - cod. ABI 8619

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159661

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

#### CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Questa operazione può essere attuata secondo due modalità:

a) con la prima (conto unico), l'importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi l'anticipazione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L'accreditamento sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta;

b) con la seconda modalità (conto anticipi), l'importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato al conto anticipi, con contestuale accredito al conto ordinario, a meno che le parti abbiano pattuito che l'accredito avvenga in un momento successivo. Alla scadenza degli effetti e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi e l'operazione si chiude; laddove, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI MASSIMI		Tasso debitore nominale annuo	Tasso debitore effettivo annuo
			%
TASSI MASSIMI	per utilizzo nei limiti del fido accordato importo fino ad € 5.000,00 importi da € 5.000,01 a 100.000,00 importi oltre 100.000,00	% % %	% % %
	per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	Stesso tasso dell'accordato	
	per operazioni occasionali	Stesso tasso dell'accordato	
	tasso di mora	0,00%	0,00%
CAPITALIZZAZIONE	periodicità di calcolo degli interessi	gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto	
	modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).	
COMMISSIONI E SPESE MASSIME	Commissione sul fido accordato	0,50 % ogni trimestre	
	spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	€ 0,00	
	invio comunicazioni periodiche in formato cartaceo	€ 2,00	
	invio altre comunicazioni	€ 2,00	
	copia documentazione	€ 3,00	
	giorni banca	- effetti su piazza massimo 11 giorni - effetti fuori piazza massimo 20 giorni	
	per distinta di presentazione	€ 10,00	
	per incasso effetti cartacei RIBA/RID/MAV	€ 6,00 € 4,50	
	per insoluto effetti cartacei su piazza effetti cartacei fuori piazza RIBA	€ 4,00 oltre a commissione reclamate da terzi € 6,27 € 4,00 oltre a commissione reclamate da terzi	
	per richiamo o proroga effetti cartacei su piazza effetti cartacei fuori piazza RIBA	€ 3,62 € 9,50 € 3,62	
	per ritiro effetti	€ 12,50	
	per richiamo effetti presso pubblico ufficiale	€ 13,00 oltre spese pubblico ufficiale	
	per effetti protestati	1,50% importo effetto minimo € 3,00 massimo € 8,00 oltre alle spese reclamate da terzi	
	per brevità effetti su piazza	€ 1,55	

	per brevità effetti fuori piazza	€ 2,58
	per richiesta esito o informazioni effetti	€ 1,50
	Maggiorazione effetti non trattabili	€ 1,50
	Accredito	Stessa giornata operativa di accredito fondi sul conto della Banca
<b>VALUTE</b>	Addebito	Giornata operativa di addebito

### **TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)**

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500,00 euro e di durata 3 mesi.

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

**TAEG =** %

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa ([www.bcclesmo.it](http://www.bcclesmo.it)).

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dal contratto**

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 60 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### **Reclami, ricorsi e mediazione**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante 21/22 20050 Lesmo- e-mail [ufficio-reclami@lesmo.bcc.it](mailto:ufficio-reclami@lesmo.bcc.it)) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel

tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Tasso debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Anticipi e sconti commerciali", aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.